

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3310/83 DELLA COMMISSIONE****del 23 novembre 1983****che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1986/82 <sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2937/83 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 2866/83 della Commis-

sione, del 13 ottobre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi <sup>(7)</sup>;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

<sup>(6)</sup> GU n. L 288 del 21. 10. 1983, pag. 20.

<sup>(7)</sup> GU n. L 282 del 14. 10. 1983, pag. 33.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 novembre 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

[ECU/100 kg<sup>(1)</sup>]

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci     | Prezzo del mercato mondiale |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ex 12.01                             | Semi di colza e di ravizzone | 40,372                      |
| ex 12.01                             | Semi di girasole             | 39,986                      |

[ECU/100 kg<sup>(1)</sup>]

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci     | Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di |               |              |               |            |             |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-------------|
|                                      |                              | novembre 1983                                                                                 | dicembre 1983 | gennaio 1984 | febbraio 1984 | marzo 1984 | aprile 1984 |
| ex 12.01                             | Semi di colza e di ravizzone | 40,372                                                                                        | 40,372        | 40,165       | 40,165        | 40,313     | 40,728      |
| ex 12.01                             | Semi di girasole             | 39,986                                                                                        | 39,986        | 38,910       | 39,403        | 39,907     | —           |

(<sup>1</sup>) I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

|         |          |          |
|---------|----------|----------|
| 1 ECU = | 2,24184  | DM       |
| 1 ECU = | 2,52595  | Fl       |
| 1 ECU = | 44,9008  | FB/Flux  |
| 1 ECU = | 6,87456  | FF       |
| 1 ECU = | 8,14104  | Dkr      |
| 1 ECU = | 0,725690 | £ (Irl.) |
| 1 ECU = | 0,572446 | £ (GB)   |
| 1 ECU = | 1 362,81 | Lit      |
| 1 ECU = | 79,8811  | Dra      |